



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Regolamento per le occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa Tassa.

Allegato "A" - Deliberazione del C.C. n. del 28/11/2018

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 2 - OGGETTO
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ART. 6 - DOMANDA, PROCEDIMENTO E RILASCIO
- ART. 7 - DENUNCIA DI OCCUPAZIONI
- ART. 8 - CAUZIONE
- ART. 9 - DURATA, PROROGA E RINNOVO
- ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
- ART. 11 - MODIFICA, SOSPENSIONE REVOCA E RINUNCIA
- ART. 12 - DECADENZA
- ART. 13 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

CAPO II – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

- ART. 14 – TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 16 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 17- OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE
- ART. 18 - CRITERI DI MISURA E DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE IN RELAZIONE ALLO SPAZIO OCCUPATO
- ART. 19 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN RELAZIONE ALLA DURATA DI OCCUPAZIONE.
- ART. 20 - INDIVIDUAZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA IN RELAZIONE AD ALCUNE ATTIVITÀ SPECIFICHE
- ART. 21 - ESCLUSIONE DALLA DENUNCIA E DALLA TASSA
- ART. 22 - ESENZIONE DALLA TASSA
- ART. 23 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO
- ART. 24 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
- ART. 25 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA
- ART. 26 - CRITERI GENERALI PER OCCUPAZIONE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.
- ART. 27 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

CAPO III – NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POSA PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

- ART. 28 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
- ART. 29 - USO PRIORITARIO DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI
- ART. 30 – DIRITTI DI PASSAGGIO E ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POSA GIÀ ESISTENTI
- ART. 31 - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO SENZA UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE DI POSA COMUNALI: REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI POSA
- ART. 32 - MODALITÀ DI USO DELLE INFRASTRUTTURE DA PARTE DEGLI OPERATORI.

CAPO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- ART. 33 - OCCUPAZIONI ABUSIVE, INDENNITÀ E SANZIONI
- ART. 34 - SUBPROCEDIMENTI PER VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 35 - NORME PARTICOLARI
- ART. 36 - RINVIO DINAMICO
- ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i.

ART. 2 - OGGETTO

1. Sono soggette alla richiesta di concessione e/o autorizzazione e al pagamento della relativa tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla richiesta di concessione e/o autorizzazione e al pagamento della relativa tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile legittimamente autorizzati, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il regolamento si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private destinate ad uso pubblico.
4. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento all'articolo 21 *"Esclusione dalla denuncia e dalla tassa"*.
5. Le occupazioni realizzate senza concessione e/o autorizzazione sono considerate abusive ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento.

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. SUOLO PUBBLICO: si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e a parchi e giardini, nonché le aree di proprietà privata su cui risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Sono equiparati al suolo pubblico comunale i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune e come tali sono soggetti all'imposizione della tassa da parte del Comune medesimo.
2. OCCUPAZIONE: si intende la disponibilità, anche di fatto e senza titolo, degli spazi di cui al comma precedente con conseguente sottrazione all'uso pubblico indiscriminato.
3. OCCUPAZIONE TEMPORANEA: si intende l'occupazione di durata inferiore all'anno, anche se ricorrente.
4. OCCUPAZIONE PERMANENTE: si intende l'occupazione avente durata non inferiore all'anno. Sono considerate in ogni caso permanenti le occupazioni effettuate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche regolate da concessioni comunali di durata non inferiore all'anno.

ART. 4 - CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a concessione rilasciata, su richiesta dell'interessato, dal Responsabile comunale competente, a norma del presente regolamento.
2. La concessione e/o autorizzazione rilasciata autorizza esclusivamente all'occupazione del suolo pubblico, restando impregiudicata la necessità di acquisire da parte del concessionario, a suo esclusivo carico, ogni altro tipo di autorizzazione, licenza, nulla osta o quant'altro necessario in relazione all'attività che si intende attuare sul suolo concesso in disponibilità.
3. In nessun caso è ammessa su aree pubbliche oggetto di concessione e/o autorizzazione di occupazione la realizzazione di installazioni o manufatti che diano origine a diritti o titoli edificatori di qualsiasi natura.
4. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
5. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi.
6. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
7. Per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva di richiedere, concordandone le modalità, il diritto di affissione e pubblicità ai concessionari.

ART. 5 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusiva, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

ART. 6 - DOMANDA, PROCEDIMENTO E RILASCIO

1. Chiunque intende occupare il suolo pubblico deve presentare apposita istanza scritta al Comune, redatta con le modalità ed i criteri indicati negli appositi moduli predisposti dal Comune, contenente tutte le indicazioni e gli allegati richiesti dai moduli stessi, allegando l'attestazione di versamento dei diritti di segreteria e di istruttoria.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, il codice fiscale del richiedente, il recapito telefonico e l'indirizzo mail, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso dello spazio pubblico, nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, oltre che a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito, della pubblica proprietà e del pubblico interesse.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da elaborati grafici quotati, atti a descrivere ed identificare l'opera stessa.
4. La domanda di occupazione viene assegnata al Responsabile del procedimento, così come individuato dall'organizzazione comunale.
5. Il Responsabile del procedimento provvede all'istruttoria valutando la richiesta ed i documenti presentati dall'istante. In caso di necessità può richiedere l'integrazione della documentazione presentata.
6. Il Responsabile o il suo delegato rilasciano la concessione e/o autorizzazione entro 30 giorni dalla protocollazione della richiesta secondo criteri di imparzialità e sulla base di eventuali pareri di altri uffici interessati, espressi anche in forma generalizzata per determinate e ricorrenti modalità di occupazione. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine di cui sopra fino all'ottenimento di quanto richiesto. L'eventuale diniego è formulato con apposito provvedimento, adeguatamente motivato, del Responsabile competente.
7. In caso di urgenza può essere presentata richiesta di occupazione chiedendo la riduzione del termine di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente a 7 (sette) giorni lavorativi, previo pagamento di un diritto d'urgenza, deliberato dalla giunta comunale in sede di determinazione delle tariffe.
8. Il rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo quanto previsto del Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico, costituisce anche concessione all'occupazione dello stesso ai sensi del presente regolamento, producendone i relativi effetti. La tassa è calcolata sulla base dell'effettiva occupazione del suolo che si rende necessario per lo svolgimento dei lavori da parte di mezzi e persone. In caso di interventi su sezioni limitate di strade che comportino la chiusura di un più ampio tratto di sede viaria la tassa è calcolata in riferimento a tutta l'area effettivamente sottratta al pubblico utilizzo.
9. Le concessioni inerenti le occupazioni di suolo pubblico effettuate al fine dell'istallazione di chioschi di dehors o strutture similari sono necessariamente subordinate all'ottenimento di un parere favorevole da parte degli uffici tecnici comunali in ordine alla natura e tipologia di tali installazioni prima della posa delle stesse. L'atto di concessione conterrà contestuale e separata autorizzazione alla realizzazione delle strutture in considerazione. Il provvedimento di autorizzazione non origina in nessun caso titolo o diritto edificatorio e dovrà specificare l'obbligo di rimuovere i manufatti contestualmente allo scadere dell'efficacia dell'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico senza oneri di alcun tipo a carico del comune e senza diritto ad indennità o risarcimenti a qualsiasi titolo denominati.
10. A tutela del decoro pubblico è in ogni caso demandata ad altri specifici regolamenti la possibilità di individuare ulteriori tipologie di occupazione, rispetto a quelle di cui al comma precedente, da subordinare al parere preventivo degli uffici tecnici in ordine alle tipologie di arredi o manufatti da posizionare sull'area pubblica assegnata in concessione.
11. La concessione di occupazione del suolo pubblico è in ogni caso rilasciata previo pagamento della tassa dovuta al Comune. Non si può procedere all'occupazione del suolo pubblico senza il materiale possesso della concessione rilasciata.

ART. 7 - DENUNCIA DI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i richiedenti devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia rilasciata nel mese di dicembre.
2. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio.
3. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i competenti uffici: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi, del contribuente, gli eventuali estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
4. Nel caso di subentro ad altro contribuente nella titolarità di un cespite tassabile, il subentrante deve presentare al Comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento della tassa riferita all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, il cedente non è liberato dall'obbligo del pagamento della tassa per le annualità successive se non previo inoltro al comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il trasferimento è avvenuto, della comunicazione di cessazione, redatta su apposito modello, dal quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il trasferimento della titolarità del cespite tassabile. L'omessa presentazione della comunicazione di "cessazione" da parte del cedente non comporterà a carico dello stesso l'obbligo del pagamento della tassa relativa alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune regolare denuncia di subentro.
5. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore e minore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo.
6. Per le occupazioni di cui all'articolo 27 "*Criteri generali per occupazione con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo*" il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Nel caso di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico la cui durata massima, ai sensi del successivo articolo 9 comma 2 del presente regolamento, è pari ad anni cinque (5), è data facoltà al richiedente di poter effettuare il pagamento anticipato mediante un'unica soluzione (anticipata) pari alla tassa annua alla data del rilascio moltiplicato per 5 annualità.
8. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato alla Tesoreria Comunale od altro conto corrente postale "dedicato" per la riscossione della Tosap.
9. Qualora la concessione sia di durata non inferiore all'anno e superiore a € 250,00 (duecentocinquanta euro), il pagamento della tassa può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
 - a) in un'unica rata, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
 - b) In due rate semestrali scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio;
 - c) in tre rate trimestrali scadenti rispettivamente il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre.

ART. 8 - CAUZIONE

1. Le occupazioni di suolo pubblico, in relazione all'entità e alla tipologia di occupazione, devono essere subordinate, a meno di tipologie espresse e deliberate, al deposito di una cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia della restituzione dell'area concessa nelle medesime condizioni antecedenti l'occupazione.
2. Il Responsabile quantifica, sentiti eventualmente i pareri degli uffici competenti, l'ammontare della stessa, tenuto conto, della tipologia pavimentazione presente nell'area di riferimento, dell'entità e natura di eventuali lavori svolti, delle opere da realizzare, dei costi di rimozione e stoccaggio dei materiali, oltre che dell'importo della tassa dovuta.
3. La cauzione resta vincolata a favore del Comune sino ad esito positivo del sopralluogo, effettuato da un tecnico comunale ai fini della verifica stato dei luoghi al termine dell'occupazione.

ART. 9 - DURATA, PROROGA E RINNOVO

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e previo pagamento della tassa dovuta.
2. La durata delle concessioni, valutata la tipologia di occupazione richiesta, può essere limitata dal Responsabile competente. Nessuna concessione di occupazione del suolo pubblico può eccedere i cinque anni, salvo richiesta di proroga.
3. La richiesta di proroga dell'occupazione temporanea deve essere presentata almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza, indicando gli estremi dell'autorizzazione originaria, il tempo ulteriormente richiesto e le motivazioni. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.
4. La richiesta di rinnovo delle occupazioni permanenti, formulata almeno trenta giorni prima della scadenza, si intende per un periodo equivalente a quello inizialmente richiesto, salvo diversa indicazione. Nella richiesta dovranno essere indicati gli estremi della concessione originaria.
5. Il Responsabile decide in merito alle richieste di proroga e rinnovo, operando tutte le necessarie valutazioni di ordine tecnico ed amministrativo. La proroga e il rinnovo costituiscono provvedimenti autonomi rispetto alla concessione originaria.

ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. Il titolare ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - a) limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nella concessione;
 - b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nella concessione;
 - c) non effettuare manomissioni se non espressamente autorizzate;
 - d) riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e nelle condizioni originarie.
 - e) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Al termine dell'occupazione il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario per la rimozione delle opere eventualmente installate, ripristinando il suolo pubblico sulla base dei termini e delle prescrizioni fissati dal Comune.
5. In caso di inadempienza, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario per il ripristino, con spese a carico del titolare dell'atto scaduto.
6. I danni eventualmente causati dalle opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, nonché ogni responsabilità per danni a terzi, sono ad esclusivo carico del titolare della concessione.
7. In caso di mancato risarcimento si procederà all'incameramento della cauzione, con riserva di conguaglio per danni maggiori.

ART. 11 - MODIFICA, SOSPENSIONE REVOCA E RINUNCIA

1. Le concessioni di suolo pubblico possono essere modificate, sospese o revocate in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. La modifica, la sospensione e la revoca sono disposte dal Responsabile competente con provvedimento motivato da comunicare agli interessati.
3. La modifica, la sospensione e la revoca danno diritto esclusivamente al rimborso della tassa eventualmente versata in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione. Nessun risarcimento danni o indennità o rimborso comunque denominato è quindi dovuto dall'amministrazione comunale.
4. Il Comune ha inoltre sempre la facoltà di trasferire in altro luogo, anche temporaneamente, i manufatti che occupano lo spazio pubblico. I relativi costi sono posti a carico di chi richiede il trasferimento.
5. Prima dell'effettiva occupazione dell'area il richiedente può rinunciare alla concessione ottenuta ottenendo il rimborso di quanto versato anche a titolo di cauzione e senza interessi.
6. In caso modifica, sospensione, revoca o rinuncia l'originale della concessione è obbligatoriamente restituita all'amministrazione comunale.

ART. 12 - DECADENZA

1. Sono cause di decadenza delle concessioni:

- a) il mancato rispetto delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o di regolamento in materia di occupazione del suolo pubblico;
- c) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 60 (sessanta) giorni successivi al termine iniziale stabilito per l'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- d) la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo, nei 3 (tre) giorni successivi al termine iniziale per l'occupazione, nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento della tassa di occupazione dovuta nei termini stabiliti annualmente o in caso di morosità pregressa;
- f) la cessione dell'azienda.

2. Salvo il caso di cessione d'azienda, la decadenza è automatica. In caso di cessione d'azienda, la decadenza è contestuale all'atto di cessione e comporta l'obbligo di ripristinare l'originario stato dei luoghi entro 45 giorni.

3. La decadenza della concessione comporta l'obbligo di restituzione dell'originale del titolo concessorio all'amministrazione comunale.

4. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART. 13 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o via mail PEC. L'ufficio provvederà ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste per le occupazioni abusive all'art. 33 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

CAPO II – DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

ART. 14 - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati attrezzati, sono soggette ad una tassa per l'occupazione ai sensi del presente regolamento.

2. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni del sottosuolo poste in essere da condutture o impianti di servizi pubblici e le occupazioni dello spazio soprastante il suolo da parte di ponti, sovrappassi stradali o ponteggi utilizzati in campo edilizio o comunque per la manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade, e parcheggi aperti al pubblico e simili.

4. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Il pagamento della tassa prevista dal presente regolamento non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del Comune.

6. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima del rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico. Per le occupazioni permanenti, relativamente agli anni successivi a quello di rilascio della concessione, il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione entro il 28 febbraio di ciascun anno.

7. Resta fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 c. 7 per l'anticipo del pagamento della tassa per le occupazioni permanenti.

8. Per tutte le tipologie di occupazione e per importi non inferiori ad €. 250,00, il contribuente può richiedere, indicandone le ragioni ed entro la eventuale scadenza fissata dall'Ente per il pagamento della tassa, apposita rateazione; rateazione da concordarsi con il Responsabile dell'Ufficio mediante l'applicazione degli interessi legali. Il contribuente che non adempie puntualmente alle scadenze stabilite decade dalla rateizzazione.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento ed ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507:

- il Comune di NUVOLERA appartiene alla classe V[^].

ART. 16 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE E MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 507/1993, ai fini dell'applicazione della tassa, il territorio comunale, sulla base dell'importanza delle strade o comunque delle aree pubbliche, si suddivide in 2 (due) categorie, sulla base dell'elenco di classificazione deliberato, **allegato (A)** al presente regolamento. Ad ogni categoria corrisponde una diversa tariffa base di riferimento a mq.

2. La tassa effettivamente applicabile ad ogni fattispecie è individuata in base alla categoria di appartenenza dell'area occupata, alla natura permanente o temporanea dell'occupazione ed ai metri quadrati occupati, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e delle tariffe individuate da apposite deliberazioni della giunta comunale. La tassa può essere ulteriormente diversificata in base alle modalità di occupazione e al tipo di attività esercitata dai titolari dell'occupazione.

3. Spetta alle Giunte Comunali definire le tariffe base, del proprio territorio, per ogni tipologia di occupazione oltre a modificare ed integrare le categorie di appartenenza delle strade e delle aree pubbliche.

ART. 17- OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, a prescindere dall'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni richieste come temporanee, ma che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tassa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%.

ART. 18 - CRITERI DI MISURA E DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE IN RELAZIONE ALLO SPAZIO OCCUPATO

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata.

2. Nel caso di più occupazioni di entità uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, anche della stessa natura, la tassa si determina autonomamente, con arrotondamento all'unità di misura superiore.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

4. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 30 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo, con esclusione delle grondaie dei tetti e simili.

5. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

6. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo quadrato o lineare.

7. La tariffa viene applicata alla superficie di occupazione reale, che può essere ridotta ad una superficie "virtuale", nei casi di seguito indicati:

a) per le **occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante**, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50 per cento sino a 100 mq.
- del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq,

b) per le **occupazioni di qualsiasi natura, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati** sono calcolate in ragione del 10 per cento;

c) per **le occupazioni sovrastanti il suolo** la tassa è commisurata alla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso ed è ridotta del 30% rispetto a quello che sarebbe dovuto per l'area occupata dalla proiezione medesima.

8. Per i casi specifici si applicano gli articoli 23 "Autovetture per il trasporto pubblico", 24 "Distributori di carburante", 25 "Impianti di distribuzione automatica".

ART. 19 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA IN RELAZIONE ALLA DURATA DI OCCUPAZIONE.

1. Per le occupazioni temporanee si applica:

a) **fino al 14° giorno** la tassa viene calcolata su base intera;

b) **oltre il 14° giorno e fino al 30° giorno** la tassa base viene ridotta del 30%;

c) **dal 31° giorno** in poi la tassa base viene ridotta del 50%, con esclusione delle occupazioni relative ad attività ricorrenti.

2. Per tutte le occupazioni temporanee di durata inferiore alla giornata si applica la tassa giornaliera riproporzionata rispetto alle ore di occupazione.

ART. 20 - INDIVIDUAZIONE DELLA TASSA TEMPORANEA IN RELAZIONE AD ALCUNE ATTIVITÀ SPECIFICHE

1. La tassa base è ridotta al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

2. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tassa è ridotta al 30 per cento.

3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tassa base è ridotta dell'80 %. Per i luna-park la tassa è calcolata in relazione all'intera estensione dell'area occupata dalla manifestazione.

4. La tassa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

5. Le occupazioni del suolo pubblico realizzate in occasione di manifestazioni politiche (quando occupano una superficie superiori a 10 mq), culturali o sportive scontano una tassa base ridotta dell'80%.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino ad un massimo del 50 per cento;

ART. 21 - ESCLUSIONE DALLA DENUNCIA E DALLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.lgs. 507/1993 la tassa comunale non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.lgs. 507/1993 sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

ART. 22 - ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni; Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) Le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) Le occupazioni di aree cimiteriali;

- g) I passi carrabili, intesi come quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- h) Le occupazioni con strutture mobili non superiori a mq. 10,00 (dieci metri quadri) installate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico;
- i) Le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e sociali promosse senza fini di lucro da enti del terzo settore, previo ottenimento di patrocinio;
- j) Le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Locale;
- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore a due ore;
- d) Occupazioni con fiori, festoni e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e non comportino intralci o pericoli alla circolazione e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) o delle strade, con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore.

3. Sia per l'occupazione permanente che per quella temporanea la tassa non è dovuta per gli importi il cui ammontare sia al di sotto dei 5,00 € (cinque euro).

ART. 23 - AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

- 1.** Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 2.** L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 24 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

- 1.** Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe fissate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.
- 2.** La tassa è graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale potrà essere suddiviso nelle sottoelencate categorie:
 - a) Centro abitato;
 - b) Zona limitrofa;
 - c) sobborghi e zone periferiche
 - d) frazioni
- 3.** La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa complessiva va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 4.** Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
- 5.** Per i distributori di carburanti muniti di due o serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
- 6.** La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata 'con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiatura ausiliarie, funzionari o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie

di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui agli articoli precedenti e seguenti, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 25 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica, quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle tariffe approvate dal Comune entro i limiti stabiliti dalla legge.

2. La tassa è graduata in relazione all'importanza della località dove sono situati gli impianti. A tal fine, per la definizione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate categorie:

- a) centro abitato;
- b) zona limitrofa;
- c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche

ART. 26 – CRITERI GENERALI PER OCCUPAZIONE CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO.

1- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere e con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 27.

2- Il comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

ART. 27 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, D.lgs. 15.11.1993 n.507, per le **occupazioni permanenti** del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino a un massimo di 5 Km lineari, applicando la tariffa approvata dal Comune nel rispetto dei limiti di cui all'art. 47, comma 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 con le maggiorazioni previste da detta tariffa per ogni chilometro o frazione superiore a 5 chilometri.

4. Il Comune, qualora provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, applica oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo a tantum sulle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50 per cento delle spese medesime.

5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, **aventi carattere temporaneo**, la tassa è applicata dal Comune in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune nel rispetto dei limiti di cui all'art. 47, comma 5 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, con riferimento alle fattispecie relative alla lunghezza (inferiore o superiore al Kilometro lineare) e alla durata dell'occupazione.

CAPO III – NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POSA PER RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

ART. 28 – PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica hanno facoltà di utilizzare senza oneri, per la posa della fibra nei cavidotti, cunicoli, cavedi, condotti, le infrastrutture civili esistenti di proprietà, a qualsiasi titolo, pubblica, o comunque in qualità di concessionari pubblici
2. L'accesso è assicurato a tutti gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione, sulla base di contratti, convenzioni e comunque in coerenza con i principi di cui alla normativa vigente, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati.
3. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti di comunicazione elettronica, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta all'Ufficio preposto alla ricezione dell'istanza, apposita domanda mediante il modello predisposto. Verificata la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti e con la programmazione, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente, il Comune conferisce il diritto d'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine suddetto decorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.
4. Nel caso di uso di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti di comunicazione elettronica, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori, quanto indicato agli articoli 26 e 27 per l'uso del suolo e del sottosuolo.

ART. 29 - USO PRIORITARIO DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI

1. Per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i condotti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti.
2. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, prioritario per l'operatore, in tutti i casi in cui il Comune disponga di viadotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.
3. L'operatore interessato, prima di richiedere il conferimento del diritto dell'uso del suolo e del sottosuolo pubblico, chiede, presso il punto di contatto individuato dal Comune, una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.
4. Per l'installazione degli apparati e dei sistemi di reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di proprietà comunale, o sotto gestione comunale, gli operatori sono tenuti a conformarsi alle istruzioni tecniche impartite dal Comune.
5. Le istruzioni tengono conto delle caratteristiche delle infrastrutture e promuovono le soluzioni tecniche e di sicurezza più appropriate per installare, riparare, smantellare e interconnettere apparati e sistemi di reti di comunicazione elettrica. Le istruzioni tecniche, inoltre, privilegiano le soluzioni di installazione di reti di comunicazione elettronica a minore impatto ambientale ed economico, quali gli scavi in microtrincea, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 30 – DIRITTI DI PASSAGGIO E ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POSA GIÀ ESISTENTI

1. Il Comune contempera la necessità di limitare, per quanto possibile, la rottura del suolo pubblico per la installazione di nuove reti di comunicazione con la necessità di assicurare, in modo non discriminatorio, la possibilità di installare reti pubbliche di comunicazione per l'erogazione dei relativi servizi, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.
2. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale per il passaggio delle proprie reti di comunicazione elettronica, ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 88/17/CIR si prevede un corrispettivo di accesso pari a 4,51 €/m per la posa del minitubo; importo che non include i costi relativi ad attività di rifacimento della rete in fibra ottica in caso di rinnovo o spostamento della rete elettrica.
3. Ai sensi e per gli effetti della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 162/17/CIR, in caso di accesso di minitubi ulteriori, oltre il primo, è richiesto un incremento di 0,35 €/m/minitubo, per IRU a 20 anni.
4. Sono a carico degli operatori le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione della rete realizzata.

**ART. 31 - USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO SENZA UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE DI POSA COMUNALI:
REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE DI POSA**

1. Un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione.
2. Le presenti norme riguardano il diritto di installare infrastrutture:
 - a) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
 - b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.
3. Solo nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi necessari, l'operatore interessato, al fine di ottenere dal Comune il conferimento del diritto dell'uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta all'Ufficio preposto apposita domanda in base alla disciplina prevista dal presente regolamento Comunale di occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico. Il Comune rilascia le autorizzazioni apponendo, se necessario, le eventuali prescrizioni tecniche.
4. Qualora una strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, l'Ufficio preposto alla ricezione dell'istanza può nominare, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal regolamento Comunale di occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico.
5. Costituisce corrispettivo per il rilascio del conferimento del diritto d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica, quanto previsto dal presente Regolamento per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria.
6. Nel caso di interventi volti a collegare parti sotterranee di impianti di illuminazione pubblica non in rete, si richiederà all'operatore economico l'inserimento di un ulteriore tubo corrugato passacavo di diametro non inferiore a 50 mm esterno, che diventerà di pubblica proprietà.

ART. 32 - MODALITÀ DI USO DELLE INFRASTRUTTURE DA PARTE DEGLI OPERATORI.

1. Gli operatori sono tenuti ad utilizzare le infrastrutture che ospitano i sistemi, gli apparati e le altre risorse di reti di comunicazione elettronica in maniera efficace ed efficiente.
2. Nel rispetto delle condizioni contrattuali e senza che ciò arrechi pregiudizio o danni alle infrastrutture pre-esistenti, previa la preventiva autorizzazione del concessionario o proprietario, gli operatori possono sostituire i sistemi, gli apparati e le altre risorse nelle infrastrutture di cui al comma precedente, con altri più avanzati dal punto di vista tecnologico e più efficienti.

CAPO IV – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

ART. 33 - OCCUPAZIONI ABUSIVE, INDENNITÀ E SANZIONI

1. L'occupazione del suolo pubblico è abusiva:
 - a) qualora venga accertata l'occupazione di suolo pubblico in assenza della prescritta concessione (occupazione abusiva di fatto);
 - b) qualora l'occupazione sia effettuata in base ad una concessione dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento;
 - c) qualora l'occupazione ecceda i limiti temporali stabiliti dall'atto di concessione.L'occupante di fatto o il titolare della concessione decaduta, è tenuto a rimuovere l'occupazione e a ripristinare lo stato dei luoghi entro il termine stabilito dall'atto di contestazione o di dichiarazione di decadenza. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Responsabile competente emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro i termini indicati nell'atto medesimo. In caso di ulteriore inadempimento il Comune provvede direttamente alla rimozione dell'occupazione addebitando le spese agli occupanti rivalendosi prioritariamente sull'eventuale cauzione depositata.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al 100% dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.
3. Ai fini del calcolo:

- si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
 - le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dalla data della verifica riportata nel verbale di accertamento, redatto dal competente Pubblico Ufficiale, a meno di prove che dimostrino un antecedente inizio dell'occupazione.
- 4.** In caso di occupazione abusiva comunque concretizzata, a titolo di **sanzione amministrativa**, è in ogni caso comunque dovuta, una somma pari all'indennità di cui al punto 2. del presente articolo con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del cap. I della legge n 689/81. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 20, comma 4 e 5 del D.lgs. 285/1992.
- 5.** Al fine dell'individuazione degli importi sanzionatori previsti dal presente articolo, tutte le aree occupate senza concessione si intendono soggette alla tassa di occupazione suolo pubblico senza alcuna delle esenzioni e riduzioni previste dal presente regolamento.
- 6.** Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento se non diversamente sanzionati implicano una sanzione da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis, del D.lgs. 267/2000.
- 7.** L'omesso o il parziale pagamento della tassa dovuta da parte del concessionario è accertata dal Comune o dal gestore della riscossione, tramite emissione di avviso di accertamento del mancato pagamento e comporta l'applicazione di una penale pari al 30% della tassa dovuta oltre agli interessi, da calcolarsi al tasso legale, a decorrere, giorno per giorno, dal termine di scadenza del pagamento.
- 8.** In caso di ritardato pagamento effettuato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento per mancato pagamento, la penale di cui sopra è ridotta ai seguenti importi:
- a) 3% se il pagamento è effettuato con ritardo inferiore a 30 giorni
 - b) 6% se il pagamento è effettuato con ritardo dai 30 ai 60 giorni
 - c) 18% se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 60 giorni.
- 9.** I verbali e gli avvisi di accertamento previsti dal presente articolo devono essere notificati al trasgressore, tramite mail PEC ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione si è verificata o il versamento doveva essere effettuato.

ART. 34 - SUBPROCEDIMENTI PER VERIFICHE E CONTROLLI

- 1.** Spetta, in via prioritaria al corpo di Polizia Locale il controllo e l'accertamento sul territorio delle occupazioni del suolo pubblico;
- 2.** Spetta all'area tributi comunale o al concessionario della riscossione la verifica, il controllo, la riscossione e l'accertamento della tassa dovuta oltre che l'applicazione di eventuali penali, sanzioni o indennità.
- 3.** Spetta, in via prioritaria al corpo di Polizia Locale, il controllo e l'accertamento sul territorio delle occupazioni abusive del suolo pubblico, oltre al relativo accertamento, diffida e sanzioni.

ART. 35 - NORME PARTICOLARI

- 1.** Nei riguardi delle occupazioni di suolo pubblico regolamentate da specifiche leggi di settore, i disposti del presente regolamento si applicano in quanto compatibili. Le occupazioni di suolo pubblico concesse precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano regolamentate dai criteri e limiti previsti nell'atto di concessione a suo tempo rilasciato.

ART. 36 - RINVIO DINAMICO

- 1.** Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2.** In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
- 2.** Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.

Allegato "A" - Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella:

PRIMA CATEGORIA

Progr.	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	VIA	Capoluogo	ALCIDE DE GASPERI
2	VIA	Capoluogo	ALESSANDRO MANZONI
3	VIA	Capoluogo	AMERIGO VESPUCCI
4	VIA	Capoluogo	ANTONIO GRAMSCI
5	VIA	Capoluogo	ALDO MORO
6	VIA	Capoluogo	VIA ANNA FRANK
7	VIA	Capoluogo	BONFADINI
8	VICOLO	Capoluogo	BONFADINI
9	VIALE	Capoluogo	DEI CADUTI
10	VIA	Capoluogo	CAMPRELLE - Sino al civico 35/b
11	VIA	Capoluogo	CANTALUPO
12	VIA	Capoluogo	CAVRENE

13	VIA	Capoluogo	CITTADELLA
14	VIA	Località Campagna	COSTANTI - (Civici 2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15)
15	VIA	Capoluogo	CRISTOFORO COLOMBO
16	VIA	Capoluogo	DANTE ALIGHIERI
17	VIA	Località Campagna	DEI GELSI
18	VIALE	Capoluogo	DELLE PROCESSIONI
19	VIA	Capoluogo	DON LUIGI BECCALOSSI
20	VIA	Capoluogo	DON LORENZO MILANI
21	VIA	Capoluogo	DON LORENZO BULGARINI
22	VIA	Capoluogo	FRATELLI PORTA
23	VIA	Capoluogo	GIACOMO LEOPARDI
24	VIA	Capoluogo	GIOVANNI PASCOLI
25	VIA	Capoluogo	GIANNI RODARI
26	VIA	Capoluogo	GIUSEPPE VERDI

27	VIA	Capoluogo	GARDESANA - (dalla strada pozzo comunale sino al Confine con il Comune di Nuvolento, lato dx direzione Salò; dalla strada pozzo comunale sino alla futura strada P.R.G. via XXV Aprile lato sx direzione salò; dalla strada via XXV Aprile sino al ponte Canale Rudone Abate ambo i lati).
28	VIA	Capoluogo	GENERALE LUIGI SOLDO
29	PIAZZA	Capoluogo	GENERALE LUIGI SOLDO
30	VIA	Capoluogo	GIAVA (sino al civico n. 19)
31	VIALE	Capoluogo	ITALIA
32	VIA	Località Campagna	MATTEI (dall'incrocio con via Patuzza sino al civico n. 90)
33	VIA	Capoluogo	LORETO
34	VIA	Capoluogo	GUGLIELMO MARCONI
35	VIA	Capoluogo	DEI MARMI (dall'incrocio con strada Provinciale 116 sino al civico n.82 ambo i lati e dal civico n.82 al civico n.105)
36	VIA	Capoluogo	GIUSEPPE MAZZINI
37	VIA	Capoluogo	MONSIGNORE VENANZIO FILIPPINI
38	VICOLO	Capoluogo	MOLINO
39	VIA	Capoluogo	PAPA PAOLO SESTO
40	VIA	Capoluogo	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO (civ. n.4 e n.5)

41	VIA	Località Campagna	VIA PATUZZA (dall'incrocio con via Riviera sino all'incrocio via Mattei lato dx direzione Centro; dall'incrocio con via Mattei sino al civico n.1/a; dal civico n.1/a all'incrocio con via Scaiola lato sx direzione Centro)
42	VIA	Località Campagna	RIVIERA (dall'incrocio di via Patuzza sino a strada di penetrazione campo calcetto; dall'intersezione del prolungamento di via Mattei sino al lato sud canale Naviglio Grande lato sx direzione centro; dal lato sud variante SS 45 BIS sino al civico n.1)
43	VIA	Capoluogo	ROMA
44	VIA	Capoluogo	SAN FRANCESCO
45	VIA	Capoluogo	SAN GIOVANNI BOSCO
46	VIA	Capoluogo	SALITA SAN ROCCO
47	VIA	Capoluogo	SCAIOLA - Dall'incrocio di via Patuzza sino a strada di penetrazione campo calcetto; dall'intersezione del prolungamento di via Mattei sino al lato sud canale Naviglio Grande lato sx direzione Centro; dal lato sud Variante SS 45 BIS sino al civico n.1
48	VIA	Capoluogo	SORZANA - (Sino al tratto ponte Giava)
49	VIA	Capoluogo	TRENTO
50	VIA	Capoluogo	TRIESTE
51	VIA	Capoluogo	VALLE
52	VIA	Capoluogo	VIA VOLTOI
53	VIA	Capoluogo	WOLFGANG AMADEUS MOZART
54	VIA	Capoluogo	VENTICINQUE APRILE - (dall'incrocio con via Scaiola sino alla recinzione proprietà Lorandi)
55	VIA	Capoluogo	DEI ZAGN

Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche classificate nella:

SECONDA CATEGORIA

1	VIA	Capoluogo	CAMPRELLE - Tratto non compreso nella 1^ categoria
2	VIA	Località Campagna	COLOMBERA
3	VIA	Località Campagna	COSTANTI - Tratto non compreso nella 1^ categoria
4	VIA	Località Campagna	GARDESANA - Tratto non compreso nella 1^ categoria
5	VIA	Località Campagna	GAVARDINA
6	VIA	Località Campagna	GIAVA - Tratto non compreso nella 1^ categoria
7	VIA	Località Campagna	LIVELLI
8	VIA	Località Campagna	DEI MARMI - Tratto non compreso nella 1^ categoria
9	VIA	Località Campagna	MATTEI - Tratto non compreso nella 1^ categoria
10	VIA	Loc.tà Molvina	MOLVINA
11	VIA	Capoluogo	PAPA GIOVANNI VENTITREESIMO - Tratto non compreso nella 1^ categoria
12	VICOLO	Capoluogo	PAROLO
13	VIA	Località Campagna	VIA PATUZZA - Tratto non compreso nella 1^ categoria
14	VIA	Capoluogo	SCAIOLA - Tratto non compreso nella 1^ categoria
15	VIA	Località Campagna	RIVIERA - Tratto non compreso nella 1^ categoria
16	VIA	Capoluogo	SORZANA - Tratto non compreso nella 1^ categoria
17	VIA	Località Campagna	VALTENESI
18	VIA	Capoluogo	VENTICINQUE APRILE - Tratto non compreso nella 1^ categoria
19	VIA	Località Campagna	PORTO A SERA